

SPORT - 2021

LA RIFORMA DELLO SPORT 2021: D.LGS 28 FEBBRAIO 2021, N. 37

01. NOZIONE

L'intera materia è articolata in sei distinti decreti legislativi; quello relativo alla governance di Coni e federazioni non è stato attuato e al suo posto è stato approvato un Decreto legge, Il DL del 29 gennaio 2021, n. 5, in discussione al Parlamento nel momento della stesura di queste righe.

Ricordando che, **per disposizione normativa, l'intera materia entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022** in questa scheda ci occupiamo del

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 rubricato: *Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.*

Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n. 67 del 18 marzo 2021 ed è strutturato su unico titolo con articoli da 1 a 15 bis.

02. ARTICOLO 1: Finalità e ambito di applicazione

Il Decreto ha il compito di individuare norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Altro principio fissato, in attuazione dei richiamati articoli e principi costituzionali, è la competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione e ordinamento, lasciando alle Regioni le competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione.

03. ARTICOLO 2: Definizioni

Il titolo indica cosa si intenda quando ci si riferisce alle singole definizioni, in questa sede si ritiene di evitare tale elencazione perché nella conoscenza comune, laddove necessario ci torneremo nel corso dell'esposizione.

04. ARTICOLO 3: Agente sportivo

L'agente sportivo è il soggetto che mette in contatto due o più soggetti nell'ambito di una disciplina sportiva ai fini della conclusione, del rinnovo o della risoluzione del contratto di lavoro sportivo e di tutte le altre possibilità legate al medesimo (trasferimento, cessione del contratto, ecc.).

Il decreto vuole definire i principi fondamentali della materia per garantire lo svolgimento unitario della funzione su tutto il territorio nazionale ma le competenze attribuite all'agente sportivo non inficiano sulle competenze riservate agli avvocati, le cui competenze sono fatte interamente salve.

05. ARTICOLO 4: Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi

Il Registro nazionale degli agenti sportivi viene istituito presso il CONI; allo stesso può iscriversi ,pagando un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'UE, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, che possieda un diploma di istruzione secondaria superiore e che abbia validamente superato un **esame di abilitazione**, che, una volta acquisito è permanente ed è incedibile.

Sarà un Decreto dell'autorità delegata allo Sport a disciplinare l'accesso al Registro, la durata, il rinnovo, le cause di cancellazione, l'obbligo di frequenza di tirocini o corsi di formazione ed ogni altra modalità necessaria comprese le modalità di esame per l'idoneità alla professione.

I cittadini dell'UE abilitati in altro Stato potranno essere iscritti nell'apposita sezione **Agenti sportivi stabiliti**. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale senza essere sottoposto all'esame di abilitazione. Il medesimo decreto visto stabilirà i criteri di ammissione di paese esterni all'UE.

Lavoratori, società e associazioni sportive non potranno avvalersi di soggetti non iscritti al Registro.

Ricorrendone i presupposti, l'iscrizione all'albo degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro in questione.

06. ARTICOLO 5: Contratto di mandato sportivo

Il contratto di mandato sportivo avere un **termine di durata non superiore a due anni** con nullità delle clausole di tacito rinnovo e deve, **a pena di nullità**, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità complete delle parti contraenti;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la data di stipulazione del contratto;
- d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8;
- e) la sottoscrizione delle parti del contratto.

Il contratto può essere stipulato dall'agente sportivo con **non più di due soggetti** da lui assistiti e può contenere una clausola di esclusiva che, in mancanza della quale si intende a titolo non esclusivo. Deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in lingua di uno dei paesi dell'UE, ma in tal caso presso la FSN deve essere depositato anche un originale in lingua italiana che, in caso di contrasto, prevale.

Appare ovvia la nullità di un contratto di mandato stipulato da un soggetto non iscritto al Registro o in situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi. La sopravvenienza di

una delle circostanze di cui al successivo articolo in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d'interessi.

07. ARTICOLO 6: Incompatibilità e conflitto di interessi

Espresso **divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per:**

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dei relativi enti o loro Consorzi e associazioni, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica;
- b) i soggetti che ricoprono cariche elettive o incarichi negli enti sub a);
- c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o sindacati;
- d) i lavoratori sportivi;
- e) gli atleti tesserati alla FSN presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
- f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza presso il CIO, il CONI, il CPI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS e comunque presso società o Associazioni Sportive italiane o estere operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;
- g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo.

La situazione di incompatibilità di cui alle lettere **d)** ed **e)**, cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attività sportiva.

La situazione di incompatibilità di cui alle lettere **f)** ed **g)**, viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

L'articolo continua poi con una serie **di divieti per l'agente sportivo:**

- avere interessi diretti o indiretti in Imprese, Associazioni o Società per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
- avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici nel trasferimento di un lavoratore sportivo

- offrire, a qualunque titolo, denaro e altri beni, benefici, utilità economiche a colleghi o soggetti terzi al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverlo;
- di avviare trattative e di stipulare contratti con una Società o Associazione sportiva in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado detengano partecipazioni, anche indirettamente o ricorrano cariche sociali o dirigenziali.

Ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal **Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2.**

08. ARTICOLO 7: Obblighi nell'esercizio dell'attività

L'agente sportivo esercita l'attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il **Codice etico**, nonché ogni altra normativa applicabile.

Egli è tenuto all'aggiornamento professionale.

09. ARTICOLO 8: Compenso

Il compenso spettante, da corrispondere secondo modalità di pagamento tracciabile, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione in caso di trasferimento, o sulla retribuzione lorda complessiva risultante al lavoratore dal contratto sottoscritto.

Il compenso va corrisposto dal soggetto che ha stipulato il contratto con l'agente ma è facoltà del lavoratore sportivo autorizzare la datrice a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione secondo modalità e termini stabiliti dal contratto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Società e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi devono comunicare al CONI le modalità e l'ammontare del trattamento erogato effettivamente a ciascun agente sportivo comprese le coordinate bancarie.

I parametri dimensionali dei compensi saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

10. ARTICOLO 9: Società di agenti sportivi

E' ammessa l'organizzazione dell'attività dell'agente sportivo in forma societaria, di persone o di capitali, ma alle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 e da eventuali altre attività connesse o strumentali;
- b) la maggioranza assoluta delle quote sociali deve essere detenuta da soggetti iscritti al Registro;
- c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti ai soggetti iscritti al Registro;
- d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

La Società per sottoscrivere contratti deve essere iscritta nell'apposita Sezione del Registro, depositando copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto, del libro soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori.

Eventuali variazioni vanno depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

Soci, collaboratori e dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere a loro volta l'attività di agenti sportivi in operazioni in cui sia parte la medesima società.

11. ARTICOLO 10: Tutela dei minori

Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del 14esimo anno di età. Il relativo contratto di mandato deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela e curatela legale del lavoratore sportivo.

Nulla è dovuto all'agente da parte del minore, ferma la possibile remunerazione dello stesso da parte della Società o Associazione Sportiva contraente.

12. ARTICOLO 11: Regime disciplinare e sanzioni

Ferme le fattispecie di responsabilità, civile e penale, dettate dalla disciplina vigente, con il citato decreto di cui all'articolo 12 è stabilito il regime sanzionatorio per il caso di violazione di adempimenti.

Nel contempo, presso il CONI, è istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti. Anche in questo caso il decreto di cui all'articolo 12 stabilirà composizioni, attribuzioni e regole.

13. ARTICOLO 12: Fonte di normazione secondaria

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità da questi delegata alla materia dello Sport, da emanarsi, sentiti tutti, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ad emanare la disciplina di attuazione ed integrazione delle norme qui riportate.

Entro lo stesso termine il CONI dovrà emanare il Codice Etico degli agenti sportivi.

14. ARTICOLO 13: Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. ARTICOLO 14: Norme transitorie

Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 12 continua ad applicarsi la disciplina del decreto del 24 febbraio 2020 in materia di agente sportivo.

Salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione rilasciati prima del 31 marzo 2015 e quelli rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373 L 205/2017.



16. ARTICOLO 15: Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del decreto il comma 373 dell'articolo 1 della L 205/2017 è abrogato.

17. ARTICOLO 15-bis: Entrata in vigore

Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2022**.

